

DISEGNO DI LEGGE N.7

CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Atti Consiglio n. 53/A IV Leg.

"Disciplina dell'inquadramento
diretto nei ruoli nominativi
regionali del personale dei
servizi psichiatrici utiliz-
zato ai sensi dell'art.64 della
legge 23 dicembre 1978 n.833 e
della l.r.20 giugno 1980 n.72".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 17.3.1986.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Schemad.d.l. "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art.64 della legge 23.12.78, n.833 e della L.R.20.6.80, n.72".

ASSESSORATO PROPONENTE: Assessorato Sanità

ARTICOLI MODIFICATI : art.2

PREVISIONE DI SPESA E

COPERTURA FINANZIARIA : —

INCONTRI PER ESAME E

COORDINAMENTO

con l'Assessorato pro

ponente : 27.1.86

con gli Assessorati in
teressati :

INVIATO PER L'ISCRIZIO

NE ALL'O.D.G. :

OSSEVAZIONI :


R E L A Z I O N E

L'Ufficio Legislativo, sentito il funzionario dell'Assessorato Sanità che ha curato la stesura dello schema indicato in in oggetto, ha apportato al testo modifiche di natura tecnica.

Si allegano le osservazioni del Settore Ragioneria e le controdeduzioni dell'Assessorato alla Sanità.

Non sono pervenute osservazioni da parte degli Assessorati.

Il Coordinatore
(Dr. Pasquale Rutigliani)



REGIONE PUGLIA

Bari, li 31 GEN. 1986 19.

ASSESSORATO

Al 1° Assessorato Bilancio - Ragioneria
Finanze - Enti Locali - S E D E

SETTORE

UFFICIO

Prot. N. 24/3514/336/19 Allegati N.

e.p.c. All'Ufficio Legislativo della
Giunta Regionale - S E D E

Risp. al foglio N. del

OGGETTO: Schema d.d.l. "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli
nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utiliz-
zati ai sensi dell'art.64 legge 23/12/1978 n. 833 e L.R. n.72/1980"

In relazione alla nota n. 20/13804 del 17.1.1986, si fa presente che il disegno di legge regionale indicato in oggetto non comporta spesa a carico del bilancio regionale e concerne le modalità di inquadramento nei ruoli nominativi regionali delle UU.SS.LL. di personale già alle stesse assegnate in forza di precedenti disposizioni statali (l. 23/12/1978 n.833, art.64) e regionali (l.r. 20.6.1980 n.72; l.r. 22.5.1985 n.33); pertanto nessuna norma finanziaria trova ingresso in detta normativa, di cui si sollecita l'inoltro alla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA
-5.FEB.1986
ARRIVO

L'ASSESSORE REGIONALE
(DR. COSIMO CONVERTINO)

d'ordine
IL COORD. ... E DEL SETTORE
(Dott. Antonio Fiadino)

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA
004100 - 6 FEB. 86
CAT CL FASC

481
REGIONE PUGLIA
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
10/102/U.L. 7 FEB. 1986
C. CL FASC

REGIONE PUGLIA

Bari, li 17 GEN. 1986 19

ASSESSORATO BILANCIO RAGIONERIA
FINANZE ED ENTI LOCALI

AL l'Ass.to Alla Sanità - SEDE -
e.p.c. All'Ufficio Legislativo
della Giunta Regionale

SETTORE RAGIONERIA

UFFICIO _____

Prot. N. 20/13804 Allegati N. _____

Risp. al foglio N. 24/41438/336 del 12/12/85

- SEDE -

OGGETTO: Schema d.d.l. "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli
nominativi Reg.li del personale dei servizi psichiatrici utilizzati ai
sensi dell'art. 64 legge 23.12.1978 n.833 e l.r. 20.6.80 n.72

In riscontro alla nota suindicata si comunica che lo schema del d.d.l. di cui all'oggetto è carente della norma finanziaria.

IL COORDINATORE
(DOTT. MARIO DE BELLIS)

REGIONE PUGLIA
18. GEN. 1986
ARRIVO

REGIONE PUGLIA
UFFICIO LEGISLATIVO
Prot. 20/13804/LL | **21 GEN. 1986**
Cat. _____ Cl. _____ Fasc. _____

REGIONE PUGLIA
PRESIDENZA
002255 21 GEN. 86
CAT _____ CL _____ FASC _____

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

RELAZIONE

1. Il disegno di legge concernente il trasferimento alle uu. ss.ll. delle funzioni, beni e personale in materia di tutela della salute mentale, contenente anche disposizioni per l'inquadramento in ruolo del personale dipendente dagli istituti psichiatrici convenzionati, approvato nella scorsa legislatura dal Consiglio Regionale per due volte consecutive, fu osservato dagli Organi Governativi, per contrasto delle norme introdotte con l'art.15 del D.P.R. 20.12.79 n.761 e perchè interferiva con la competenza statale in ordine allo stato giuridico del personale delle uu.ss.ll.; ai sensi dell'art.47 della l.23.12.1978 n.833.

Detto disegno di legge è stato infine riproposto, ed è divenuto in seguito l.r. 22.5.85 n.33, con l'introduzione dell'articolo 5, che prevede il concorso pubblico con riserva dell'aliquota del 60% dei posti per il personale non medico e del 40% per il personale medico ed accantonando il problema dell'anzianità di servizio, del trattamento economico acquisito, della quiescenza e della previdenza di detto personale, che sin dall'entrata in vigore della l. 13.5.1978 n.180 è stato distaccato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art.64 della l. 23.12.1978 n.833 e dell'artt 6 e 11 della l. r. 20.6.1980 n.72.

2. Aver rinviato il problema per trasferire il servizio psichiatrico alle uu.ss.ll. non vuol significare averlo risolto, poichè è evidente che la situazione di detto personale, così come è legislativamente configurata nell'art.15 del D.P.R. n.761/79, costituisce motivo di insoddisfazione oggettiva per la pubblica amministrazione e personale per i dipendenti di che trattasi.

Già nell'art.5 della l.r. n.33/1985 era stata estesa a detto personale il primo comma della l.19.12.1984 n.835, che prevedeva la proroga del mantenimento in servizio, sostanzialmente equiparandolo al personale incaricato nei servizi delle uu.ss.ll.; ora che è stata varata la l. 20.5.1985 n. 207 sull'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle UU.SS. LL. (c.d. "Sanatoria"), sembra possibile, allo stato della legislazione statale e dei principi, sia pure transitori, introdotti, estendere a detto personale, in quanto applicabile, la predetta normativa, al fine di inquadrare in ruolo il personale distaccato alla data del 30.6.1985 e che avesse prestato 6 mesi di servizio alla data del 12.6.1985, cioè alla quasi totalità di detto personale (dopo il 30.6.1984 sono state distaccate non più di 10 unità di varie qualifiche).

./.

REGIONE_2_PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

Il disegno di legge, al quale la presente relazione si riferisce, vuole affrontare detto problema nell'art.1;nello articolo 2 contiene norme transitorie integrative della l.r. 20.6.1980 n.72 per il personale distaccato, per mobilità volontaria e coatta, prima dell'entrata in vigore della l.r. n.72/1980; analogamente l'art.3 vuole apportare una correzione all'errore omissivo contenuto nel primo comma dell'art.7 della l.r. n.33/1980.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dello art.64 della l. 23 dicembre 1978 n.833 e della l.r. 20 giugno 1980 n.72.

REGIONE PUGLIA

ART.1

Inquadramento straordinario

1. Le norme della l. 20 maggio 1985 n.207 si applicano, in quanto compatibili, al personale degli Istituti Psichiatrici convenzionati destinato alla data del 30 giugno 1984, in applicazione dell'art.64 della l. 23 dicembre 1978 n.833 e secondo le modalità degli artt. 8, 9 della l.r. 20 giugno 1980 n.72, ai servizi psichiatrici dipartimentali delle uu. ss.ll.
2. Il personale dipendente dagli Istituti psichiatrici convenzionati di cui al primo comma, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali dalla data del 30 giugno 1984, conservando il trattamento economico in godimento.
3. Per il trattamento di quiescenza e di previdenza di detto personale, si applicano le norme degli artt. 74,75,76 del DPR 20-12-79 n.761^e della l. 7 febbraio 1979 n.29.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

ART. 2

Domande assegnazione sede

1. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati utilizzato presso i servizi psichiatrici pubblici antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. 20 giugno 80 n.72 rimane assegnato alle uu.ss.ll. ove presta servizio alla data di trasferimento delle funzioni in materia di tutela della salute mentale alle uu.ss.ll., qualora ^{chiede il} ~~trasferiti~~ ^{con-}ferma della sede assegnata entro giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato presso sedi non richieste, per esigenze di servizio, può chiedere entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di essere assegnato a dipartimenti di salute mentale ove vi siano posti vacanti in organico, anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art.5 della legge regionale 22 maggio 1985 n.33.
3. La riserva prevista dall'art.5 della legge regionale 22 maggio 1985 n.33, in caso di un solo posto in organico, si intende per il posto stesso.
4. Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui all'art.7 della l.r. 22 maggio 1985 n.33 possono essere prese in considerazione sino alla concorrenza delle percentuali di riserva dei posti in organico previste dall'art.5 della l.r. 22 maggio 1985 n.33, le domande del personale dipendente dagli Istituti convenzionati in servizio continuativo alla data dell'entrata in vigore della l.r. 20 giugno 1980 n.72, subordinatamente a quelle dei dipendenti in servizio alla data prevista dall'art.7 della l.r. 20 giugno 1980 n.72.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

ART. 3

UU.SS.LL. sedi di servizio di tutela della salute mentale.

Alle unità sanitarie locali indicate nell'art.7, primo comma, della l.r. 22 maggio 1985 n.33 è aggiunta la U.S.L. - BA/12.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

ART. 4

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

GIUNTA REGIONALE PUGLIA
Primo Presidente III Consiglieri
Inferno permanente il 21.3.1986

15